C11890 - SPESA INTELLIGENTE/RAMO DI AZIENDA DI IMMOBILIARE MONTECUCCO
Provvedimento n. 24238

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Spesa Intelligente S.p.A., pervenuta in data 29 gennaio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

SPESA INTELLIGENTE S.p.A. (di seguito, Spesa Intelligente) è una società attiva in Italia nel settore della distribuzione moderna all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo con la formula *discount*. Essa è controllata da EUROSPIN ITALIA S.p.A., *holding* in Italia del gruppo EUROSPIN, che nel 2011 ha realizzato a livello nazionale un fatturato di circa 3,1 miliardi di euro.

Oggetto dell'acquisizione è una autorizzazione all'esercizio di attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari per una superficie di vendita di 797 mq appartenente alla società Immobiliare Montecucco S.r.l.. Spesa Intelligente intende trasferire tale autorizzazione, che non è mai stata utilizzata dalla società cedente, in un immobile in via di costruzione, sito in Piacenza.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione prevede l'acquisto, da parte di Spesa Intelligente, dell'autorizzazione sopra descritta con lo scopo di aprire un punto vendita presso l'immobile sito in Piacenza, in Strada Valnure n. 16, e attualmente in via di costruzione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Tale concentrazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 - così come modificato dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *c*), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 - non essendo il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione superiore a 47 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella